



Alla c.a. di SELECT ONE S.r.l.

e p.c.: Settore Autorizzazioni rifiuti

Arpat – Dipartimento di Arezzo

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006, art. 6 commi 9 e 9 bis; legge regionale 10/2010, art.58. Progetto di modifica all'impianto di gestione di rifiuti pericolosi e non pericolosi gestito da Select One S.r.l., sito in via Adolfo Fikai n.36, nel Comune di Monte San Savino (AR). Esiti della valutazione preliminare.

Con riferimento alla richiesta, in merito all'oggetto, pervenuta da codesta Società al protocollo regionale n. 0656469 del 18/12/2024 si rileva quanto segue:

- l'impianto in oggetto, sito in Comune di Monte San Savino (AR), è autorizzato per le attività di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006, con con D.D. Provincia di Arezzo n. 293/EC del 05/08/2015 come da ultimo modificato con D.D. Regione Toscana n. 9497 del 10/05/2023 rettificato con D.D. Regione Toscana n. 14897 del 07/07/2023;

- l'impianto gestisce rifiuti pericolosi e non pericolosi, liquidi, solidi e fangosi, mediante operazioni di trattamento preliminare, di messa in riserva e deposito (R12, R13 e D15). In particolare, per i rifiuti costituiti da rifiuti elettrici ed elettronici - RAEE non pericolosi (codici EER 160214 e 160216) sono autorizzate operazioni di recupero riconducibili alla messa in riserva (R13) ed allo smontaggio, cernita, selezione, disassemblaggio (R12). L'impianto è autorizzato a trattare: rifiuti pericolosi per 19 t in stoccaggio istantaneo e per 931 t/a; rifiuti non pericolosi per 9,8t in stoccaggio istantaneo e per 477 t/a;

- l'impianto, in occasione dell'introduzione dell'operazione D15 e di una riorganizzazione logistica, è stato sottoposto a procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA, conclusosi con Decreto del Settore scrivente n. 21385 del 27/10/2022 recante provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

le modifiche proposte, oggetto della presente valutazione, vengono previste all'interno del procedimento di rinnovo dell'autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006;

nello specifico il progetto di modifica consiste:

- nell'introduzione di alcuni rifiuti pericolosi e non, adeguati al contesto commerciale in cui è situato l'impianto e ricadenti in parte nelle macrotipologie già autorizzate per l'impianto ed in parte in alcune nuove macrotipologie;
- in alcune modifiche logistiche e gestionali, nell'aggiornamento nell'Elenco Codici EER e nella variazione degli stoccaggi istantanei e annuali di alcune macrotipologie;



il proponente precisa che i quantitativi annui ed istantanei di rifiuti in ingresso rimarranno invariati, rispetto allo stato attuale. Rileva inoltre quanto segue:

- il progetto non prevede alcuna modifica della localizzazione dell'impianto nel suo complesso, né spostamenti del perimetro autorizzato e della recinzione esterna;
- la logistica all'interno del capannone, sia dello spazio di lavorazione (R12) dei rifiuti RAEE non pericolosi che quella degli stoccaggi (R13 e D15) resterà invariata. Anche la logistica del resede non subirà variazioni;
- l'impiantistica utilizzata rimarrà invariata, come la modalità di gestione dei rifiuti già attualmente autorizzati;
- non risultano modifiche significative al quadro vincolistico e pianificatorio dell'area interessata dall'impianto.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) e l'art. 6 comma 9 e comma 9 bis del D.Lgs.152/2006;
- il punto 8. lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs.152/2006;
- gli artt. 39, 43 e 45 nonché l'art. 58 della L.R. 10/2010;

visti i principi di precauzione e prevenzione di cui all'art. 3 ter del D.Lgs.152/2006;

vista la l.r. 22/2015;

dato atto che nella Nota tecnica allegata alla richiesta di valutazione preliminare, nella tabella inerente la rimodulazione dei quantitativi per le macrotipologie RAEE e Metalli, risultano dei dati afferenti allo stato attuale che non corrispondono a quelli riportati nella tabella rifiuti autorizzata. Nello specifico:

per i metalli non ferrosi viene indicato - per lo stato autorizzato - 2 t di stoccaggio istantaneo (1,5 t nella tabella rifiuti autorizzata) e 120 t/a in gestione (anziché 60 t/a in tabella rifiuti autorizzata);

visto che i suddetti dati incoerenti potranno essere chiariti in sede di rinnovo autorizzativo;

dato atto che il proponente non dichiara aumenti dei quantitativi di rifiuti, pericolosi e non pericolosi, in termini di stoccaggio istantaneo né in termini di rifiuto in ingresso all'impianto;

ritenuto che il progetto in esame non comporti il potenziamento dell'impianto né la variazione delle sue caratteristiche e funzionamento; non sono previsti ampliamenti, variazioni del perimetro o cambiamenti di tecnologia; non è prevedibile – allo stato modificato - un incremento significativo dei fattori di impatto rispetto allo stato attuale;

si ritiene che il progetto di modifica in esame, non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e quindi non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità di competenza regionale, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente ed in esercizio, già sottoposto a procedura in materia di VIA.

Si ricorda al proponente:

- che è tenuto al rispetto delle prescrizioni, oltre che dell'atto autorizzativo, del provvedimento di verifica;
- di aggiornare i documenti di salute e di sicurezza di cui al D.Lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste;
- di provvedere allo stoccaggio ed alla gestione dei rifiuti – in particolare pericolosi – in maniera da evitare reazioni chimiche tra sostanze. Sono fatti salvi i necessari adempimenti antincendio nei confronti del Comando dei Vigili del Fuoco.



La presente valutazione è riferita esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione degli atti autorizzativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del D.Lgs. 152/2006.

Al Settore regionale in indirizzo, si chiede di comunicare l'eventuale autorizzazione rilasciata per le modifiche proposte.

Per eventuali chiarimenti può essere contattata:
Marta Magi (tel. 055 4386047) marta.magi@regione.toscana.it

La Responsabile
Arch. Carla Chiodini

lg-mm/